



Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISTITUTO DI CHIMICA E TECNOLOGIA DEI POLIMERI

ICTP - CNR - ICTP		
Tit: .	Cl:	F:
N. 0000884		14/09/2011



PROCEDURA A COTTIMO FIDUCIARIO PER
L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI UN CALORIMETRO
DIFFERENZIALE A SCANSIONE (DSC) DA INSTALLARE
ALL'ISTITUTO DI CHIMICA E TECNOLOGIA DEI
POLIMERI – SEDE DI POZZUOLI - DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE

C.I.G. 325227021B

CAPITOLATO TECNICO



Articolo 1 – Oggetto della Procedura

La gara a cottimo fiduciario ha per oggetto l'acquisizione in economia della fornitura di un calorimetro differenziale a scansione, le cui caratteristiche tecniche sono specificate all'articolo 2 del presente Capitolato, da installare presso l'Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Pozzuoli.

Articolo 2 – Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche di base della fornitura del Calorimetro Differenziale a Scansione (DSC) con sistema di raffreddamento, a cui i concorrenti dovranno attenersi **pena l'esclusione**, sono qui di seguito specificate:

- Campo di temperatura: $-70 \div 400^{\circ}\text{C}$
- Sistema di raffreddamento: gruppo frigorifero
- Accuratezza di temperatura: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Campo di misura calorimetrica: $\pm 350\text{mW}$
- Sensibilità calorimetrica: $1 \mu\text{W}$
- Riproducibilità calorimetrica (su standard metallico): $\pm 1\%$
- Modulazione di temperatura: sinusoidale a periodo ed ampiezza variabili

Articolo 3 – Luogo, termine di consegna e installazione e modalità di resa

3.1 Luogo

Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Pozzuoli, via Campi Flegrei, 34 – 80078, Pozzuoli (NA).

3.2 Termine di consegna e installazione

La fornitura dovrà essere consegnata ed installata nel luogo sopra indicato, entro 40 (quaranta)



giorni di calendario, sabato, domenica e festività incluse, decorrenti dal giorno successivo a quello della data di stipula del contratto. I concorrenti potranno tuttavia offrire un termine di consegna e installazione inferiore che verrà valutato in conformità all'art. 4, comma 4, del Disciplinare.

3.3 Modalità di resa

Sono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto, oltre alla fornitura, anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, il carico e scarico, il conferimento e la dislocazione nei locali di destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati a piano terreno nonché l'installazione.

Articolo 4 – Importo a base d'asta

L'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari a 43.000,00 (quarantatremila/00) al netto dell'IVA.

Non sono previsti costi per gli adempimenti alle norme di sicurezza.

Saranno escluse le offerte economiche con un importo uguale o superiore a quello sopra riportato.

L'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento della fornitura e servizi connessi elencati nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare.

Articolo 5 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga, incluso nel prezzo contrattuale di appalto, a rilasciare ad ultimazione dell'installazione e prima del collaudo finale, la sotto elencata documentazione:

- Bolle di consegna di tutti i pezzi installati
- Certificati di omologazione "CE" per tutte le apparecchiature che lo richiedono
- Schede tecniche e deplianti di tutte le apparecchiature installate
- Manuali di istruzione delle singole apparecchiature, sia in formato elettronico che cartaceo
- Schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature



Inoltre l'aggiudicatario dovrà preoccuparsi di sgomberare, al termine dell'installazione della fornitura, da materiali, inclusi gli imballaggi, mezzi d'opera ed eventuali impianti di proprietà dell'aggiudicatario.

Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 13 agosto 2010 n. 136

6.1 L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro sette giorni dall'accensione dello stesso, nonché le generalità, il codice fiscale e la copia di un documento di identità in corso di validità delle persone delegate ad operare sullo stesso. Qualora intervenissero modifiche ai dati predetti è fatto onere dell'operatore economico comunicare le avvenute variazioni.

6.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 7 – Pagamento

L'aggiudicatario avrà diritto al pagamento dell'importo contrattuale a fronte della presentazione di fattura, solo dopo la consegna, l'installazione e il positivo collaudo.

Il pagamento sarà eseguito a mezzo bonifico bancario entro sessanta giorni dal positivo collaudo.

Articolo 8 – Garanzia



La fornitura dovrà essere garantita per un minimo di 12 mesi “on site” dalla data del positivo collaudo. I concorrenti potranno offrire una durata maggiore di dodici mesi che verrà valutata in conformità all’art. 4 del Disciplinare.

Articolo 9 – Marcatura CE

La fornitura dovrà essere munita della marcatura di certificazione “CE” richiesta dalle norme vigenti in Italia di materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per effetti del D. Lgs 17/2010 (direttiva comunitaria 2006/42/CE) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 - Responsabilità

L’aggiudicatario è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone o cose che il medesimo personale dovesse arrecare al CNR, nonché ai suoi dipendenti ed è tenuto al risarcimento degli stessi.

Articolo 11 – Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini di installazione della fornitura contrattuale, l’aggiudicatario per ogni giorno naturale e continuo di ritardo, si obbliga al pagamento di una penale pari allo 0.3 per mille dell’importo contrattuale al netto dell’IVA. Le penali e le maggiori spese della fornitura, che saranno formalmente comunicate dall’ICTP-Pozz in ragione del ritardo accumulato o del danno subito, dovranno essere liquidate dall’aggiudicatario o, in difetto, eseguite in danno all’aggiudicatario sulle somme dovute per precedenti forniture o per quelle in corso.

Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa



Qualora l'aggiudicatario non utilizzi il conto corrente indicato al precedente articolo 6 del presente Capitolato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Inoltre, indipendentemente dall'applicazione delle penali di cui all'art. 11 del presente Capitolato, nonché dalle previsioni del Codice Civile in materia di risoluzione di contratti (art. 1454), l'ICTP-Pozz potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di diffida ad adempiere e di necessità di intervento dei competenti organi giudiziari nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto
- Stato di inosservanza dell'aggiudicatario riguardo a tutti i debiti contratti per lo svolgimento del contratto
- Esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro
- Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità della fornitura
- Reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura
- Cessione dell'Azienda, per cessione del ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario



Articolo 13 - Cessazione del contratto e subappalto

La cessione del contratto e/o il subappalto ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, è espressamente vietata.

Articolo 14 – definizione della controversie

Per qualsiasi controversia le Parti dichiarano competente il Foro di Roma.